

Palazzo Spada annulla l'avviso del Mefma non per il mancato rispetto dell'equo compenso

# Lavorare gratis per la Pa? Si può

## Ok ai bandi pubblici senza corrispettivo. Basta la gloria

DI MICHELE DAMIANI

La Pubblica amministrazione può emettere bandi che non prevedano compensi per i professionisti. Infatti, la norma sull'equo compenso sta a significare soltanto che «laddove il compenso sia previsto, lo stesso debba necessariamente essere equo, mentre non può ricavarsi dalla disposizione l'ulteriore (e assai diverso corollario) che lo stesso debba sempre essere previsto». E' la conclusione a cui è giunta la sezione quarta del Consiglio di stato con la sentenza n. 07442/2021 pubblicata ieri. La sentenza conclude la vicenda legata a un bando del Ministero dell'economia delle finanze del marzo 2019 (si veda ItaliaOggi del 5 marzo 2019) che è stato effettivamente annullato da palazzo Spada. Alla base dello stop, però, non una violazione della norma sull'equo compenso ma una mancanza nei criteri di trasparenza nel processo di selezione previsto dal bando. L'avviso del Mef era finalizzato alla ricerca di consulenze di professionalità altamente qualificate, che potessero dimostrare una «consolidata e qualificata esperienza accademica e professionale documentabile di almeno 5 anni». L'incarico, di durata biennale, era a titolo gratuito, con l'esclusione di ogni onere a carico dell'amministrazione. Contro il bando hanno presentato ricorso gli ordini degli avvocati di Roma e di Napoli che, dopo la bocciatura del Tar Lazio con la sentenza n. 03015/2019 hanno visto il loro ricorso accolto in parte dal Consiglio di stato che ha infatti, come detto, annullato il bando. Stabilendo, tuttavia, che lo stesso non violasse la

norma sull'equo compenso. Come già affermato dal Tar, in sostanza, l'equo compenso è applicabile solo quando è previsto un corrispettivo per l'attività svolta. Il caso in cui, invece, lo stesso non sia proprio stabilito dall'inizio, la norma non trova applicazione. Secondo palazzo Spada «l'adesione del professionista... reca indubbiamente... una sicura gratificazione e soddisfazione personale per avere apportato il proprio... contributo alla cosa pubblica». Quindi, la Pa sarà libera di emettere bandi in cui non è prevista la paga per il professionista, ma altre tipologie di gratificazioni.

32 Mercoledì 10/11/2021 PROFESSIONI ItaliaOggi

Pubblicato sul sito del ministero un avviso pubblico per professionisti

### Consulenze gratis al Mef

#### Si cercano alte competenze senza compenso

In Mefma Damiani professionalità non retribuite. Un avviso pubblico per professionisti. Il ministero dell'Economia e delle Finanze ha pubblicato sul sito del ministero un avviso pubblico per professionisti. Si cercano alte competenze senza compenso. L'incarico, di durata biennale, era a titolo gratuito, con l'esclusione di ogni onere a carico dell'amministrazione. Contro il bando hanno presentato ricorso gli ordini degli avvocati di Roma e di Napoli che, dopo la bocciatura del Tar Lazio con la sentenza n. 03015/2019 hanno visto il loro ricorso accolto in parte dal Consiglio di stato che ha infatti, come detto, annullato il bando. Stabilendo, tuttavia, che lo stesso non violasse la

L'articolo di ItaliaOggi del 5/3/2019

può ammettere solo se è previamente previsto un meccanismo procedimentale che dia idonee garanzie sul fatto che la concreta azione amministrativa sia ispirata a criteri, canoni e regole di assoluta imparzialità nella selezione e nella scelta dei professionisti». Per questo aspetto, il ricorso è accolto e il bando quindi annullato. Per i compensi, invece, no.

**IO ONLINE** Il testo della decisione su [www.italiagiochi.it/documenti-italiaoggiassello](http://www.italiagiochi.it/documenti-italiaoggiassello)

### NOTA NURSIND. SPERANZA: INDENNITÀ ACCESSORIA NEI PRONTO SOCCORSO

## Infermieri in attesa dei bonus da un anno

DI GIOVANNI GALLI

Infermieri pronti allo sciopero per la mancata erogazione dell'indennità finanziata quasi un anno fa dalla scorsa legge di bilancio. A lanciare l'appello è il sindacato di categoria Nursind, in una nota diffusa ieri proprio all'indomani dell'annuncio del ministro della salute Roberto Speranza relativo alla prossima approvazione di una nuova indennità accessoria a favore dei professionisti sanitari del pronto soccorso. **Le vecchie indennità.** «E' da un anno che gli infermieri aspettano l'indennità specifica che è già stata finanziata nella passata legge di bilancio. Un ritardo che è destinato ad aumentare, visto che tale riconoscimento è stato vincolato alla chiusura del nuovo contratto, ancora purtroppo in alto mare», si legge nella nota diffusa ieri dal Nursind. «Con molta probabilità si ricadrà nello stesso errore, visto che fino ad ora il ministro per la Pa Renato Brunetta ha preferito non prendere in considerazione il nostro grido

d'allarme e le nostre proposte. Trattandosi di risorse già stanziate a bilancio, chiediamo che l'indennità specifica venga erogata direttamente dalla legge in modo da poterla ricevere al più presto, svincolandola dalla stipula del contratto di comparto. Una cosa è certa: in caso di mancato accordo dichiareremo una o più giornate di sciopero». **Le nuove indennità accessorie.** In attesa dell'erogazione dei vecchi bonus, il ministro della salute Speranza ha annunciato tramite il suo profilo Facebook l'arrivo imminente di un nuovo contributo dedicato ai medici e professionisti sanitari del pronto soccorso: «Medici, infermieri e professionisti sanitari del pronto soccorso affrontano quotidianamente l'emergenza e lavorano sovente in condizioni di stress. Per questo ho proposto che dal prossimo anno venga aggiunta alle loro retribuzioni un'indennità accessoria. Servirà a rendere più forte la prima linea del nostro Servizio sanitario nazionale a cui dobbiamo tutti dire grazie», si legge sul profilo del ministro. Previsto

uno stanziamento di 90 milioni di euro, per la soddisfazione da parte della Fnomceo, la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri: «È sacrosanto valorizzare l'operato e la professionalità dei colleghi che lavorano in prima linea, non solo migliorando le condizioni di lavoro, ma anche con incentivi economici», le parole del presidente Fnomceo Filippo Anelli. «I ritmi insostenibili, l'altissimo livello di stress psicofisico, l'elevato rischio di aggressioni, il proliferare di denunce e citazioni in giudizio, spesso temerarie, demotivano i medici che lavorano nei pronto soccorso, spingendoli a trasferirsi in altri reparti o a migrare verso il privato. Solo la scorsa settimana sono state due le aggressioni in un pronto, quella ai danni della collega di Prato e quella contro due infermieri a Pesaro. Mentre è di questa mattina la violenza perpetrata a Pozzuoli, dove ieri il parente di una paziente ha cercato di strangolare un medico, sempre del pronto soccorso».

## Il fallito non può sostituirsi al curatore

DI LUCA LABANO

Il fallito non può sostituirsi al curatore in sede processuale in quanto non dispone di autonoma capacità processuale, essendo il difetto di legittimazione rilevabile anche d'ufficio salvo il caso di inerzia degli organi fallimentari. Lo ha affermato la Corte di cassazione con sentenza n. 26506 del 30 settembre 2021. Una srl, successivamente al fallimento, riceveva notifica di due avvisi di accertamento per gli anni di imposta 2006 e 2007. L'Agenzia delle entrate emetteva inoltre, a seguito di fallimento della società, avviso di accertamento a carico del socio al 60% della srl e altro atto impositivo a carico del socio per il restante 40%. Il primo proponeva appello, deducendo il vizio di notifica degli avvisi indirizzati al curatore, contestandone la mancata notifica in proprio favore, quale ex amministratore, quindi sostenendo la sussistenza di una fattispecie di litisconsorzio necessario. Egli asseriva la necessità della notifica

zione dell'avviso d'accertamento oltre che in capo alla società fallita anche in proprio favore quale legale rappresentante e stante l'ierzia del curatore. La Corte ha rigettato il ricorso sottolineando che «nessuna inerzia è stata specificamente allegata, men che meno corroborata con rigore probatorio; né detta inerzia è in alcun modo configurabile, essendo in luce contraddetta dalla stregua degli atti, sol che si consideri che il curatore non è affatto rimasto inerte, avendo impugnato gli avvisi notificatigli». Quindi, il contribuente è abilitato a impugnare l'atto divenuto definitivo soltanto in via eccezionale, essendo l'esercizio del diritto di difesa condizionato, tuttavia, all'inerzia degli organi della procedura fallimentare. Pertanto, il fallito non può conservare, come vorrebbe il ricorrente, «autonoma capacità processuale», e il suo difetto di legittimazione è rilevabile anche d'ufficio non essendo necessario alcun litisconsorzio.

### GIURISPRUDENZA CASA

#### IMPUGNAZIONE DELIBERA CONDOMINIALE

«In tema di impugnazione delle delibere condominiali, la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall'assemblea in conformità della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere, analogamente a quanto disposto dall'art. 2377, comma 8 cod. civ., dettato in tema di società di capitali, a condizione che la nuova deliberazione abbia un identico contenuto, e che cioè provveda sui medesimi argomenti, della deliberazione impugnata, ferma soltanto l'avvenuta rimozione dell'iniziale causa di invalidità». In questi termini si è espressa la Cassazione con sentenza n. 10847/20, inedita.

#### COMPETENZA PER TERRITORIO INDEROGABILE

«In tema di locazioni, la competenza territoriale del giudice del "locus rei sitae", come si ricava dagli artt. 21 e 447 bis cod. proc. civ., ha natura inderogabile, con la conseguente invalidità di una eventuale clausola difforme, rilevabile "ex officio" anche in sede di regolamento di competenza». Sentenza della Cassazione n. 12404/20, inedita. a cura dell'Ufficio legale della Confedilizia

## Lavorare gratis per la Pa? Si può

MICHELE DAMIANI

Palazzo Spada annulla l' avviso del Mef ma non per il mancato rispetto dell' equo compenso Ok ai bandi pubblici senza corrispettivo. Basta la gloria La Pubblica amministrazione può emettere bandi che non prevedano compensi per i professionisti. Infatti, la norma sull' equo compenso sta a significare soltanto che «laddove il compenso sia previsto, lo stesso debba necessariamente essere equo, mentre non può ricavarsi dalla disposizione l' ulteriore (e assai diverso corollario) che lo stesso debba sempre essere previsto». E' la conclusione a cui è giunta la sezione quarta del Consiglio di stato con la sentenza n. 07442/2021 pubblicata ieri. La sentenza conclude la vicenda legata a un bando del Ministero dell' economia delle finanze del marzo 2019 (si veda ItaliaOggi del 5 marzo 2019) che è stato effettivamente annullato da palazzo Spada. Alla base dello stop, però, non una violazione della norma sull' equo compenso ma una mancanza nei criteri di trasparenza nel processo di selezione previsto dal bando. L' avviso del Mef era finalizzato alla ricerca di consulenze di professionalità altamente qualificate, che potessero dimostrare una «consolidata e qualificata esperienza accademica e professionale documentabile di almeno 5 anni». L' incarico, di durata biennale, era a titolo gratuito, con l' esclusione di ogni onere a carico dell' amministrazione. Contro il bando hanno presentato ricorso gli ordini degli **avvocati** di Roma e di Napoli che, dopo la

bocciatura del Tar Lazio con la sentenza n. 03015/2019 hanno visto il loro ricorso accolto in parte dal Consiglio di stato che ha infatti, come detto, annullato il bando. Stabilendo, tuttavia, che lo stesso non violasse la norma sull' equo compenso. Come già affermato dal Tar, in sostanza, l' equo compenso è applicabile solo quando è previsto un corrispettivo per l' attività svolta. Nel caso in cui, invece, lo stesso non sia proprio stabilito dall' inizio, la norma non trova applicazione. Secondo palazzo Spada «l' adesione del professionista reca indubbiamente una sicura gratificazione e soddisfazione personale per avere apportato il proprio... contributo alla cosa pubblica». Quindi, la Pa sarà libera di emettere bandi in cui non è prevista la paga per il professionista, ma altre tipologie di gratificazioni. L' avviso, però, è stato comunque annullato per una mancanza di imparzialità nella selezione dei professionisti: «La tenuta costituzionale del sistema basato sulle richieste di prestazioni gratuite da parte delle pa», si legge ancora nella sentenza, «si può ammettere solo se è previamente previsto un meccanismo procedimentale che dia idonee garanzie sul fatto che la concreta azione amministrativa sia ispirata a criteri, canoni e regole di assoluta imparzialità nella selezione e nella scelta dei professionisti». Per questo aspetto, il ricorso è accolto e il bando quindi annullato. Per i compensi, invece, no. Il testo della decisione su [www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggitassello](http://www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggitassello).